



di Alberto Fugagnoli  
*avvocato dello studio legale  
 Avv. Gaetano Forte*

## IL DIRITTO DI RITENZIONE SULLE COSE TRASPORTATE

**I**l codice civile disciplina uno strumento di autotutela privata del credito del trasportatore prevedendo che “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.” (art. 2761).

Detto privilegio può essere esercitato dal vettore/creditore mediante la ritenzione presso i propri locali dei beni del mittente/debitore a lui affidati, l’intimazione al pagamento del debito e, in difetto di pagamento o di opposizione nei successivi cinque giorni, la loro vendita forzata per il ricavo dell’importo necessario al soddisfacimento integrale del credito per il quale agisce.

Preme rilevare che il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che il diritto di ritenzione possa essere esercitato anche per soddisfare crediti derivanti da un trasporto che non ha nulla a che vedere con i beni trattenuti, rilevando solamente che tali beni siano comunque inerenti a trasporti che costituiscono l’esecuzione di un rapporto con il debitore, atto a regolare un numero indefinito di spedizioni (accordo quadro; condizioni generali di trasporto).

Con ciò risulta significativamente allargata la tutela giudiziaria affidata allo strumento in esame.

Per espressa previsione normativa (art. 2761, co. 2 c.c.), il privilegio in questione ha efficacia anche in pregiudizio dei terzi (diversi dal debitore) che hanno diritti sulla cosa e quindi anche sui proprietari dei beni aggrediti, i quali, fermo restando la possibilità di proporre opposizione alla vendita nelle forme previste dal codice di rito, non possono reclamarne la restituzione.

Ciò che rileva infatti è che i beni trattenuti siano stati utilizzati per l’esecuzione di servizi di trasporto resi in favore del debitore, a nulla rilevando che questo non ne sia proprietario.

Il diritto di ritenzione potrà quindi legittimamente esercitarsi, ad esempio, anche sulle merci affidate ad un subvettore (creditore) da parte di un vettore (debitore), per il trasporto e la consegna a destinazione di merci commissionatogli dal mittente (proprietario).

Per quanto riguarda le forme della vendita, in caso di mancata opposizione nel termine sopra indicato, o di suo rigetto, il creditore potrà far vendere i beni al pubblico incanto, o, qualora abbiano un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona all’uopo autorizzata. In ogni caso, il creditore dovrà osservare la comune diligenza nell’interesse del debitore, al quale dovrà anche il rendiconto e, ovviamente, la rimessa dell’eventuale residuo del prezzo ricavato.

C’è da dire infine che spesso volte la procedura esecutiva termina con l’assegnazione in proprietà dei beni oggetto dell’azione di ritenzione in capo allo stesso trasportatore/creditore procedente, dietro restituzione dell’importo da lui offerto nell’asta giudiziaria.